

Regolamento d'esame

per la certificazione di

interprete con certificato INTERPRET

Berna, 27 marzo 2024

1. Disposizioni generali

1.1. Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame per il certificato è verificare il possesso delle competenze di base per svolgere l'attività di interpretariato, compreso quello interculturale, negli ambiti di intervento asilo, formazione, salute, giustizia e sociale.

1.2. Organo responsabile

Organo responsabile del certificato INTERPRET è INTERPRET, Associazione svizzera per l'interpretariato e la mediazione interculturale.

2. Organizzazione

2.1. Competenze

2.1.1. L'organo responsabile delega alla commissione d'esame lo sviluppo e il costante controllo della qualità nell'ambito del sistema di certificazione. La commissione d'esame è composta da almeno 5 membri e nominata dal Comitato di INTERPRET per un periodo di 4 anni.

La commissione d'esame si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è la presidente o il presidente a decidere.

2.1.2. Le attività operative legate all'ottenimento del certificato INTERPRET sono svolte dall'Ufficio qualificazione.

2.2. Compiti della commissione d'esame

2.2.1. La commissione d'esame:

- a) emana il regolamento d'esame;
- b) emana all'occorrenza direttive di attuazione inerenti al presente regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- c) tratta le domande e i ricorsi;
- d) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.

2.2.2. La commissione d'esame può:

- e) delegare la gestione dei ricorsi a singole persone;
- f) delegare compiti amministrativi all'Ufficio qualificazione.

2.3. Compiti dell'Ufficio qualificazione

L'Ufficio qualificazione:

- a) stabilisce le tasse d'esame;
- b) stabilisce le date e i luoghi degli esami;
- c) predispone la preparazione dei compiti d'esame ed è responsabile per lo svolgimento dell'esame;
- d) nomina le perite e i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;

- e) decide l'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione dallo stesso;
- f) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
- g) decide il conferimento del certificato INTERPRET;
- h) si occupa della contabilità e della corrispondenza.

3. Pubblicazione, iscrizione, ammissione, costi

3.1. Pubblicazione e iscrizione

- 3.1.1. La pubblicazione dell'esame è di competenza dell'Ufficio qualificazione.
- 3.1.2. L'iscrizione all'esame deve avvenire tramite la piattaforma per gli esami di INTERPRET www.campus.inter-pret.ch.
- 3.1.3. Al momento dell'iscrizione, la candidata o il candidato si registra per una delle tre lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano) e una lingua d'interpretariato. La candidata o il candidato deve dimostrare le proprie competenze nelle lingue selezionate, conformemente al punto 3.2, lett. c) e d).

3.2. Ammissione

È ammessa all'esame la persona che:

- a) può attestare almeno 50 ore di esperienza di interpretariato negli ambiti di intervento asilo, formazione, salute, giustizia o sociale;
- b) ha effettuato l'ultima esperienza pratica in interpretariato secondo la lett. a) nei 4 mesi precedenti la data di chiusura dell'iscrizione;
- c) è in possesso di un'attestazione comprovante il livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) nella lingua d'esame;
- d) è in possesso di un'attestazione comprovante il livello C1 (orale) del QCER nella lingua d'interpretariato.

È fatta riserva del pagamento entro i termini della tassa d'esame di cui al punto 3.3.

3.3. Costi

- a) La candidata o il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione.
- b) Alle candidate e i candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.
- c) Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.
- d) Le candidate e i candidati che non hanno superato l'esame possono ripetere una volta gratuitamente le parti d'esame non superate.
- e) Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico delle candidate e dei candidati.

4. Svolgimento dell'esame

4.1. Date dell'esame

- a) La comunicazione relativa alle date dell'esame riporta come minimo le indicazioni sul luogo e l'orario dell'esame.
- b) La commissione d'esame può definire un periodo di tempo massimo in cui devono essere svolte tutte le parti d'esame.

4.2. Ritiro

- 4.2.1. Le candidate e i candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a 28 giorni prima dell'inizio dell'esame.
- 4.2.2. Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
 - a) nascita di una figlia o un figlio;
 - b) malattia e infortunio;
 - c) lutto nella cerchia ristretta;
 - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.2.3. La candidata o il candidato deve immediatamente notificare per iscritto all'Ufficio qualificazione il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3. Mancata ammissione ed esclusione

- a) L'ammissione all'esame è negata alle candidate e ai candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare l'Ufficio qualificazione.
- b) È prevista l'esclusione dall'esame di chi utilizza ausili non autorizzati, infrange in modo grave la disciplina dell'esame o tenta di ingannare le perite e i periti.
- c) L'esclusione dall'esame deve essere decisa dall'Ufficio qualificazione. La candidata o il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui l'Ufficio qualificazione non avrà deliberato al riguardo.

4.4. Sorveglianza degli esami, perite e periti

- a) L'esecuzione delle parti d'esame è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame, che annota le proprie osservazioni.
- b) La nota per la parte d'esame 1 è stabilita da almeno una persona competente nella materia d'esame.
- c) La valutazione delle parti d'esame 2, 3 e 4 è effettuata da almeno due perite o periti, che stabiliscono anche la nota.
- d) La valutazione delle parti d'esame 2 e 4 avviene in forma anonima.
- e) Per la parte d'esame 3, le perite o i periti (due in tutto) formano un team, composto da una perita o un perito principale e una perita o un perito secondaria/o.
- f) Le perite e i periti recedono dall'incarico di perita o perito principale per la parte 3 se sono parenti, superiori, collaboratrici e collaboratori della candidata o del candidato, oppure suoi docenti nei corsi di preparazione, ma possono assumere il ruolo di perita o perito secondaria/o.

4.5. Conclusione e attribuzione delle note

L'Ufficio qualificazione delibera il superamento dell'esame e conferma le note al termine dello stesso.

5. Esame

5.1. Parti d'esame

a) L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata
1 Conoscenze specialistiche teoriche	Scritto	60 min.
2 Esempio di incarico: glossario	Scritto	
3 Colloquio professionale sull'attività d'interpretariato	Orale	ca. 40 min.
4 Simulazione d'interpretariato	Pratico	ca. 20 min.
	Totale	ca. 120 min.

- b) Nella **parte d'esame 1** vengono valutate per iscritto le conoscenze specialistiche e di base. Vengono valutati in via prioritaria l'ambito di competenza operativa in relazione alle basi degli ambiti di intervento e le competenze operative in relazione ai principi di etica professionale, alle condizioni di lavoro e di impiego delle e degli interpreti e all'interpretariato in remoto.
- c) Nella **parte d'esame 2** vengono valutate le modalità operative concrete a partire da un incarico di interpretariato svolto e scelto autonomamente dalla candidata o dal candidato. La candidata o il candidato prepara un glossario bilingue con i termini rilevanti e lo consegna. Vengono valutate in via prioritaria le competenze operative in relazione alla ricerca e all'elaborazione delle informazioni nonché le competenze linguistiche.
- d) Nella **parte d'esame 3**, le perite o i periti conducono un colloquio professionale per valutare le candidate e i candidati in tutti gli ambiti di applicazione delle competenze operative (in particolare negli ambiti relativi all'allestimento delle condizioni per gli incarichi di interpretariato, alla preparazione, all'esecuzione e all'analisi di un incarico).
- e) Nella **parte d'esame 4** vengono valutate le competenze pratiche d'interpretariato. Le candidate e i candidati interpretano un testo parlato a partire da una registrazione audio dalla lingua ufficiale nella lingua di interpretariato e/o viceversa. L'interpretariato viene registrato e valutato.

5.2. Requisiti per l'esame

- a) La commissione d'esame emana disposizioni dettagliate in merito all'esame nelle direttive di attuazione e nel profilo di qualificazione.
- b) Le disposizioni dettagliate sono accessibili alle candidate e ai candidati sulla piattaforma per gli esami di INTERPRET www.campus.inter-pret.ch.

6. Valutazione e attribuzione delle note

6.1. Disposizioni generali

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3.

6.2. Valutazione

La nota complessiva è data dalla media delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3. Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dalle mezze note.

6.4. Condizioni per il superamento dell'esame e il rilascio del certificato

6.4.1. L'esame è superato se:

- a) la nota complessiva è almeno 4;
- b) le parti d'esame non superate non sono più di due;
- c) nessuna nota delle parti d'esame è inferiore a 3.

6.4.2. L'esame non è superato se la candidata o il candidato

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
- c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
- d) deve essere esclusa/o dall'esame.

6.4.3. L'Ufficio qualificazione si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene il certificato INTERPRET.

6.4.4. L'Ufficio qualificazione rilascia a ogni candidata o candidato un certificato d'esame.

6.5. Ripetizione

- a) Chi non ha superato l'esame può ripetere gratuitamente le parti nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.
- b) È consentita una sola ripetizione, dopodiché dovrà essere sostenuto nuovamente l'intero esame.

7. Titolo, procedura e disposizioni finali

7.1. Titolo e pubblicazione

Le candidate e i candidati che hanno superato l'esame sono autorizzate/i a portare il seguente titolo:

- Dolmetscherin / Dolmetscher mit Zertifikat INTERPRET
- Interprète avec Certificat INTERPRET
- Interprete con Certificato INTERPRET

I nominativi delle titolari e dei titolari del certificato sono iscritti in un registro tenuto da INTERPRET.

7.2. Revoca del certificato

La commissione d'esame può revocare un certificato INTERPRET conseguito illegalmente e può altresì disconoscerlo in caso di violazione grave del codice professionale di INTERPRET.

7.3. Rimedi giuridici

Contro le decisioni dell'Ufficio qualificazione relative alla mancata ammissione all'esame o all'esclusione dallo stesso può essere inoltrato ricorso presso la commissione d'esame entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste della ricorrente o del ricorrente e le relative motivazioni.

Non è possibile presentare ricorso contro le decisioni dell'Ufficio qualificazione relative al superamento dell'esame. L'esame può essere ripetuto gratuitamente.

7.4. Disposizioni transitorie

Chi è in possesso del certificato INTERPRET di interprete interculturale è autorizzato, secondo il presente regolamento d'esame, a portare il titolo di cui al punto 7.1. A queste persone non sarà rilasciato un nuovo certificato.

7.5. Entrata in vigore

Il presente regolamento d'esame entra in vigore il 1° aprile 2024.